

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 2004****relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE del Consiglio***[notificata con il numero C(2004) 1541/2]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di migliorare l'informazione degli investitori, la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)<sup>1</sup> è stata modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, che ha introdotto disposizioni relative al prospetto semplificato. Il prospetto semplificato dovrebbe essere di facile comprensione per l'investitore medio al dettaglio e fornire informazioni chiare sugli elementi fondamentali che l'investitore dovrebbe conoscere prima di investire in un fondo. Il prospetto semplificato è volto inoltre ad essere utilizzato come strumento unico per la commercializzazione nell'intera Comunità, agevolando in tal modo la commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM. Le disposizioni stesse sottolineano che gli Stati membri ospitanti non sono autorizzati a richiedere integrazioni o modifiche del prospetto, fatta salva la sua traduzione.
- (2) Al fine di assicurare l'efficacia di questo elemento fondamentale per la tutela dell'investitore, è auspicabile chiarire il contenuto e la presentazione di taluni elementi di informazione che devono figurare nel prospetto semplificato di cui all'allegato I, Schema C, della direttiva 85/611/CEE. Si tratta di un'iniziativa essenziale per assicurare una lettura comune del contenuto dello Schema C e, tenuto conto del recente processo di recepimento negli Stati membri e della necessità di una corretta applicazione, essa deve essere realizzata quanto prima e nella maniera più opportuna.

---

<sup>1</sup> GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2001, pag. 35).

<sup>2</sup> GU L 41 del 13.2.2001 pag. 20.

- (3) A tal fine, il semplice chiarimento delle definizioni relative al contenuto dei punti principali dello Schema C non sarebbe sufficiente a conseguire il necessario livello di armonizzazione, che dipende in particolare dalla scelta e dalla definizione di taluni coefficienti relativi alle informazioni di carattere economico (vale a dire i costi e la rotazione del portafoglio). La fissazione di tali coefficienti, che sono fondamentali per l'informazione degli investitori, non rientra tra i poteri di regolamentazione conferiti alla Commissione dall'articolo 53 bis della direttiva 85/611/CEE. Poiché le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dalla direttiva non includono la scelta e la struttura dei coefficienti, una raccomandazione della Commissione resta, per il momento, l'unico strumento valido per promuovere una lettura completa e comune delle principali informazioni contenute nello Schema C.
- (4) La descrizione degli obiettivi di investimento dell'OICVM dovrebbe fornire agli investitori informazioni sugli obiettivi che l'OICVM intende conseguire. È pertanto auspicabile che il prospetto semplificato contenga una descrizione adeguata, in forma concisa, dei risultati attesi dall'investimento, informazioni sulle garanzie di terzi a tutela degli investitori, ad esempio contro il caso di crollo del valore dell'investimento o garanzie di un livello minimo di aumento del valore dell'investimento, nonché informazioni sugli obiettivi che riproducono indici.
- (5) Conformemente all'articolo 24 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/611/CEE, la descrizione della politica di investimento dell'OICVM nel prospetto semplificato dovrebbe consentire all'investitore medio di comprendere in che modo e sulla base di quale metodo si intende conseguire l'obiettivo di investimento e attirare l'attenzione dell'investitore sulle principali caratteristiche dell'OICVM. Il prospetto semplificato dovrebbe pertanto chiarire brevemente le principali categorie di strumenti ammissibili, la strategia di gestione del portafoglio dell'OICVM, – attirando l'attenzione, se necessario, sui possibili profili di concentrazione del rischio – e le principali caratteristiche delle obbligazioni nelle quali l'OICVM investe. Il prospetto semplificato dovrebbe inoltre contenere informazioni sugli strumenti finanziari derivati, sullo stile di gestione e, per i fondi che hanno per obiettivo la riproduzione di indici, sulla strategia relativa al conseguimento di tale obiettivo.
- (6) Conformemente ai meccanismi di salvaguardia di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 85/611/CEE, l'investitore medio dovrebbe essere messo in condizione di comprendere il profilo di rischio di un OICVM e dovrebbe essere adeguatamente informato sulle principali caratteristiche del rischio. È pertanto auspicabile che il prospetto semplificato contenga una descrizione breve e facilmente comprensibile, in forma di testo, che illustri tutti i rischi sostanziali e pertinenti relativi all'OICVM. È altresì auspicabile incoraggiare gli Stati membri, qualora lo ritengano importante alla luce della prassi consueta in materia di comunicazione delle informazioni e delle vigenti norme in materia di tutela degli investitori, ad esigere che tali informazioni siano integrate da un indicatore di rischio quantitativo basato sulla volatilità dell'OICVM, successivamente tuttavia a ulteriori lavori finalizzati a una maggiore convergenza di tali indicatori di rischio.
- (7) Al fine di evitare la divulgazione di informazioni fuorvianti sul rendimento storico e di promuovere la comparabilità degli OICVM per gli investitori all'interno della Comunità, è necessario chiarire le modalità di presentazione dei risultati passati.

- (8) Al fine di assicurare la massima chiarezza e concisione del prospetto semplificato, le informazioni relative al regime fiscale dovrebbero essere limitate al regime fiscale applicabile all'OICVM nel suo Stato membro di origine. Per una corretta informazione degli investitori, è tuttavia opportuno che tali informazioni siano integrate dall'avvertenza che il singolo investitore può essere soggetto ad altre disposizioni fiscali, sulla base del regime fiscale applicabile nel suo caso personale o specifico.
- (9) Al fine di assicurare un'efficace tutela degli investitori e di aumentare la loro fiducia nel settore dei fondi, il prospetto semplificato dovrebbe offrire la massima trasparenza per quanto riguarda tutti i costi che gli investitori devono di fatto sostenere in relazione al loro investimento. A tal fine, è necessario pubblicare un coefficiente di incidenza delle spese totali (*Total Expense Ratio* - TER), che costituisce un indicatore dei costi operativi totali del fondo. È pertanto necessario chiarire anche le modalità per il calcolo del TER. Poiché le commissioni di ingresso e di uscita e le altre spese pagate direttamente dagli investitori non sono incluse nel TER, esse dovrebbero essere indicate separatamente, così come tutti gli altri costi che non sono inclusi nel TER, compresi i costi di transazione quando le autorità competenti dello Stato membro d'origine ritengano che siano disponibili. In ogni caso, come ulteriore indicatore dell'incidenza dei costi di transazione, è auspicabile che venga pubblicato l'indice di rotazione del portafoglio, calcolato secondo un metodo standard.
- (10) Alla luce delle attuali differenze nelle prassi di mercato per quanto riguarda gli accordi di retrocessione e le convenzioni analoghe, è opportuno che gli investitori ricevano adeguate informazioni in proposito. Al fine di aumentare la trasparenza per gli investitori è pertanto necessario che il prospetto semplificato indichi l'eventuale esistenza di simili accordi o convenzioni. È inoltre consigliabile invitare gli investitori a consultare il prospetto completo per avere informazioni dettagliate su questo tipo di accordi, in modo da permettere loro di comprendere a chi vengono versate le spese e se eventuali conflitti di interesse saranno risolti nel loro interesse.
- (11) Al fine di creare le basi per il completamento di un vero mercato interno degli OICVM, che tenga conto degli interessi degli investitori, devono essere realizzati ulteriori progressi per quanto riguarda la comprensione delle esigenze degli investitori in termini di informazioni sul prodotto e di comparabilità transfrontaliera, anche alla luce degli studi sui consumatori condotti sui mercati nazionali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto effettuare, per quanto possibile, ulteriori verifiche delle misure finora adottate in questo campo, in particolare a seguito della presente raccomandazione, e comunicarne i risultati alla Commissione. Al momento opportuno, la Commissione può valutare la necessità di proporre misure legislative sulla base dell'esperienza acquisita e delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'attuazione della presente raccomandazione,

**RACCOMANDA:**

**1. Per quanto riguarda l'informazione sugli investimenti di cui alla seconda sezione dello Schema C dell'allegato I della direttiva 85/611/CEE, si raccomanda agli Stati membri di applicare le interpretazioni seguenti:**

### 1.1. Interpretazione di “breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM”

Al primo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare “breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM” come l’indicazione delle seguenti informazioni:

- a) una descrizione concisa e adeguata dei risultati perseguiti per ogni investimento nell'OIVM;
- b) un’indicazione chiara di tutte le garanzie offerte da terzi a tutela degli investitori e di tutte le restrizioni di tali garanzie;
- c) un’avvertenza, se pertinente, precisante che l'OICVM è volto a riprodurre uno o più indici e indicazioni sufficienti per consentire agli investitori sia di individuare l’indice o gli indici in questione, sia di comprendere la portata e il grado di riproduzione dell’indice o degli indici che vengono perseguiti.

### 1.2. Interpretazione di “politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento”

Al secondo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare “politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento” come l’indicazione delle informazioni seguenti, qualora siano sostanziali e pertinenti:

- a) le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili, oggetto dell’investimento;
- b) se l'OICVM ha una particolare strategia in relazione a determinati settori, industriali, geografici o di altro genere, del mercato o a specifiche categorie di attività, ad esempio gli investimenti negli strumenti finanziari di paesi emergenti;
- c) se pertinente, un’avvertenza precisante che, sebbene la composizione effettiva del portafoglio debba essere conforme alle norme e ai limiti statutari generali, si può verificare una concentrazione del rischio in relazione a talune categorie di attività più ristrette e a taluni settori economici e geografici;
- d) se l'OICVM investe in obbligazioni, un’indicazione del tipo di obbligazioni (societarie o titoli di Stato), la loro durata e i requisiti di rating;
- e) se l'OICVM utilizza strumenti finanziari derivati, un’indicazione che precisi se ciò avviene esclusivamente nel quadro del conseguimento degli obiettivi dell'OICVM o a fini di copertura;
- f) se lo stile di gestione dell'OICVM si richiama ad un parametro di riferimento e in particolare se l'OICVM persegue un obiettivo di “riproduzione di un indice” con, in tal caso, un’indicazione della strategia da seguire per realizzare tale obiettivo;
- g) se lo stile di gestione dell'OICVM si basa su una ripartizione tattica delle attività, con frequenti adeguamenti del portafoglio.

### 1.3. Presentazione congiunta degli obiettivi e della politica di investimento dell'OICVM

Si raccomanda agli Stati membri d'origine di autorizzare la presentazione delle informazioni richieste ai punti 1.1 e 1.2 in un'unica voce del prospetto semplificato (ad esempio, per le informazioni relative alla riproduzione di indici), a condizione che tale presentazione congiunta non determini confusione tra gli obiettivi e le politiche dell'OICVM. L'ordine delle singole informazioni può essere adeguato in modo da riflettere gli obiettivi e la politica di investimento specifici dell'OICVM.

### 1.4. Interpretazione di "breve valutazione dei profili di rischio del fondo"

Al secondo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare "breve valutazione dei profili di rischio del fondo" come l'indicazione delle informazioni seguenti:

#### 1.4.1. Struttura generale delle informazioni fornite

- a) un'avvertenza che precisi che il valore degli investimenti può aumentare o scendere e che agli investitori può essere restituita una somma inferiore a quella investita;
- b) un'avvertenza che precisi che tutte le informazioni dettagliate relative ai rischi effettivamente menzionati nel prospetto semplificato sono contenute nel prospetto completo;
- c) una descrizione in forma di testo di tutti i rischi che gli investitori si trovano ad affrontare in relazione al loro investimento, solo tuttavia qualora si tratti di rischi pertinenti e sostanziali alla luce del loro impatto e della loro probabilità.

#### 1.4.2. Precisazioni relative alla descrizione dei rischi in forma di testo

##### 1.4.2.1. Rischi specifici

La descrizione di cui al punto 1.4.1, lettera c) dovrebbe comprendere una spiegazione breve e comprensibile dei rischi specifici derivanti da particolari politiche o strategie in materia di investimento o associati a specifici mercati o attività di cui si occupa l'OICVM, come:

- a) il rischio che si registri un declino dell'intero mercato di una categoria di attività, con un conseguente impatto sui prezzi e sul valore delle attività (rischio di mercato);
- b) il rischio di inadempienza di un emittente o di una controparte (rischio di credito);
- c) solo se strettamente pertinente, il rischio che un regolamento in un sistema di trasferimenti non avvenga secondo quanto previsto, perché una controparte non effettua il pagamento o la consegna in tempo o al momento previsto (rischio di regolamento);
- d) il rischio che una posizione non possa essere liquidata al momento opportuno ad un prezzo ragionevole (rischio di liquidità);

- e) il rischio che il valore dell'investimento risenta delle variazioni dei tassi di cambio (rischio di cambio);
- f) solo se strettamente pertinente, il rischio di perdita delle attività in custodia che potrebbe derivare da insolvenza, negligenza o comportamento fraudolento del custode o di un subcustode (rischio di custodia);
- g) rischi relativi ad una concentrazione delle attività o dei mercati.

#### *1.4.2.2. Fattori di rischio orizzontali*

La descrizione di cui al punto 1.4.1, lettera c) dovrebbe inoltre menzionare, se pertinenti e sostanziali, i seguenti fattori che possono avere un'incidenza sul prodotto:

- a) rischio di rendimento, inclusa la variabilità dei livelli di rischio legata alle selezioni dei singoli fondi, e l'esistenza o l'assenza di garanzie di terzi o le restrizioni su tali garanzie;
- b) rischi per il capitale, inclusi i rischi potenziali di erosione derivanti da ritiri/annullamenti di quote e da distribuzioni di dividendi superiori ai rendimenti degli investimenti;
- c) esposizione ai risultati del prestatore/terzo garante, quando l'investimento comporta l'investimento diretto nel prestatore anziché nelle attività detenute dal prestatore;
- d) mancanza di flessibilità sia al livello del prodotto (incluso il rischio di riscatto anticipato) sia in termini di vincoli riguardanti il passaggio ad altri prestatori;
- e) rischio di inflazione;
- f) mancanza di certezze in relazione alla stabilità di taluni fattori ambientali, come il regime fiscale.

#### *1.4.2.3. Possibilità di presentare le informazioni in ordine di importanza*

Al fine di evitare di fornire un'immagine fuorviante dei rischi di cui trattasi, si raccomanda inoltre agli Stati membri di considerare la possibilità di esigere che nella presentazione delle varie informazioni i rischi siano elencati sulla base della loro entità e importanza, così da illustrare più chiaramente il profilo di rischio individuale dell'OICVM.

#### 1.4.3. Comunicazione integrativa di un indicatore di rischio sintetico

Quando l'OICVM è stato istituito da almeno un anno, gli Stati membri d'origine sono inoltre invitati a considerare la possibilità di richiedere che la descrizione di cui al punto 1.4.1, lettera c), sia integrata da un indicatore di rischio sintetico, espresso da una sola cifra o parola, basato sulla volatilità del portafoglio dell'OICVM, nel qual caso:

- a) la volatilità del portafoglio dell'OICVM dovrebbe essere intesa come una misura della dispersione del rendimento dell'OICVM;

- b) il rendimento dell'OICVM dovrebbe essere calcolato tenendo conto di tutti i valori netti d'inventario (NAV) dell'OICVM durante il periodo di riferimento (ad esempio dei NAV quotidiani se questa è la normale frequenza di calcolo approvata dalle autorità competenti per gli OICVM), calcolati sulla base di valutazioni del patrimonio dell'OICVM effettuate con la stessa frequenza.

1.5. Interpretazione di “rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso)”

Al terzo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare “rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso)” e “avvertimento che ciò non costituisce un indicatore del rendimento futuro” come l'indicazione delle informazioni seguenti:

1.5.1 Comunicazione dei risultati passati:

- a) i risultati passati dell'OICVM, presentati mediante un diagramma a barre che indichi i rendimenti annuali per gli ultimi dieci anni consecutivi completi. Se l'OICVM esiste da meno di dieci anni ma da almeno un anno, si raccomanda che i rendimenti annuali, calcolati al netto di imposte e spese, siano forniti per tutti gli anni per cui sono disponibili;
- b) se un OICVM è gestito sulla base di un parametro di riferimento, o se la sua struttura dei costi comprende una commissione di performance legata ad un parametro di riferimento, l'informazione sui risultati passati dell'OICVM dovrebbe contenere un raffronto con i risultati passati del parametro di riferimento utilizzato per la gestione dell'OICVM o per il calcolo della commissione di performance. Si raccomanda agli Stati membri di esigere che ai fini di tale raffronto i risultati passati del parametro di riferimento e quelli dell'OICVM siano presentati nello stesso diagramma a barre e/o separatamente.

1.5.2. Comunicazione dei risultati (medi) cumulati

Si raccomanda inoltre agli Stati membri di considerare la possibilità di esigere la comunicazione dei risultati cumulati o dei risultati medi cumulati del fondo nel corso di determinati periodi di tempo (ad esempio, 3, 5 e 10 anni). Qualora gli Stati membri ricorrano ad una di queste due opzioni, se il raffronto con tale parametro è richiesto conformemente al punto 1.5.1, lettera b), si raccomanda agli Stati membri di esigere inoltre un raffronto con i risultati cumulati, o con i risultati medi cumulati (se pertinente) di un parametro di riferimento.

1.5.3. Esclusione dei diritti di sottoscrizione e di rimborso a condizione che vi sia un'adeguata informazione

Tenuto conto delle vigenti norme di riferimento prudenziali, si raccomanda agli Stati membri di valutare l'opportunità di esigere che i diritti di sottoscrizione e di rimborso siano inclusi nel calcolo del rendimento del fondo. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia esigere che l'esclusione di tali informazioni (se pertinente) sia segnalata mediante un'apposita avvertenza. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di incoraggiare le loro autorità competenti ad

assicurare la progressiva convergenza verso norme allineate sulle migliori prassi in materia di calcolo del rendimento.

#### 1.5.4. Comunicazione di un parametro di riferimento

Gli Stati membri sono inoltre invitati a considerare la possibilità di esigere la comunicazione di un parametro di riferimento per tutti gli OICVM autorizzati nella loro giurisdizione, anche qualora l'obiettivo di investimento dell'OICVM non faccia riferimento esplicito ad un parametro di riferimento.

**2. Per quanto riguarda le informazioni economiche di cui alla terza sezione dello Schema C dell'allegato I della direttiva 85/611/CEE, si raccomanda agli Stati membri di applicare le interpretazioni seguenti:**

##### 2.1. Interpretazione di "regime fiscale"

Al primo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare "regime fiscale" come l'indicazione delle informazioni seguenti:

- a) il regime fiscale applicabile all'OICVM nel suo Stato membro d'origine;
- b) un'avvertenza che precisi che il regime fiscale applicabile ai redditi o alle plusvalenze percepiti dai singoli investitori dipende dal diritto fiscale applicabile alla posizione personale di ogni singolo investitore e/o dalla località nella quale il capitale è investito e che se gli investitori non conoscono con esattezza la loro posizione fiscale, dovrebbero rivolgersi ad un consulente o informarsi, se esistono, presso organizzazioni locali.

##### 2.2 Interpretazione di "commissioni di ingresso e di uscita" e di "eventuali altre spese e commissioni"

###### 2.2.1. Contenuto generale delle informazioni fornite

Al secondo e al terzo trattino, si raccomanda agli Stati membri di interpretare "commissioni di ingresso e di uscita" del fondo ed "eventuali altre spese e commissioni distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento", come l'indicazione delle informazioni seguenti:

- a) comunicazione di un *Total Expense Ratio* (TER), calcolato come indicato all'allegato I, fatto salvo per gli OICVM di nuova costituzione, per i quali non è ancora possibile calcolare un TER;
- b) comunicazione, a priori, della struttura dei costi prevista, vale a dire un'indicazione di tutti i costi disponibili secondo l'elenco di cui all'allegato I, al fine di fornire agli investitori una stima, per quanto possibile ragionevole, dei costi previsti;
- c) tutte le commissioni di ingresso e di uscita e le altre spese pagate direttamente dagli investitori;

- d) un'indicazione di tutti gli altri costi che non sono inclusi nel TER, compresa la comunicazione dei costi di transazione quando le autorità competenti dello Stato membro d'origine ritengano che siano disponibili;
- e) l'indice di rotazione del portafoglio, calcolato come illustrato nell'allegato II, quale ulteriore indicatore dell'importanza dei costi di transazione;
- f) un'indicazione dell'esistenza di accordi di retrocessione e di *soft commissions*.

Il requisito di cui alla lettera f) del primo paragrafo non deve essere interpretato come un'attestazione generale della conformità di ogni singolo accordo o commissione con la direttiva 85/611/CEE, in particolare con l'articolo 5 septies, paragrafo 1, lettera b), o con le disposizioni nazionali. Alla luce dell'attuale prassi di mercato, gli Stati membri sono pertanto invitati ad esigere che gli OICVM valutino in che misura gli accordi di retrocessione vigenti e le altre convenzioni analoghe vadano ad esclusivo vantaggio dell'OICVM.

Si raccomanda agli Stati membri di assicurare che il prospetto semplificato faccia riferimento al prospetto completo per le informazioni dettagliate su tali accordi, al fine di consentire a qualsiasi investitore di comprendere a chi vengono versate le spese e in che modo eventuali conflitti di interesse saranno risolti nel suo interesse. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di assicurare che le informazioni fornite nel prospetto semplificato siano concise.

#### 2.2.2 *Precisazioni sulle nozioni di "accordi di retrocessione" e di "soft commissions"*

##### *2.2.2.1 Identificazione degli "accordi di retrocessione"*

Si raccomanda agli Stati membri di identificare e classificare come accordi di retrocessione gli accordi mediante i quali una parte remunerata direttamente o indirettamente sulle attività di un OICVM acconsente a condividere la sua remunerazione con un'altra parte, con la conseguenza che, attraverso l'accordo di retrocessione, quest'altra parte sostiene spese che dovrebbero di norma essere imputate, direttamente o indirettamente, alle attività dell'OICVM.

Si raccomanda inoltre agli Stati membri di considerare come accordi di retrocessione ai sensi del paragrafo precedente gli accordi seguenti:

- a) accordi di retrocessione relativi ai costi di transazione tra la società di gestione di un OICVM ed un intermediario finanziario, mediante i quali l'intermediario finanziario acconsente a condividere con la società di gestione le commissioni di transazione corrispostegli dall'OICVM per il trattamento delle transazioni per conto dell'OICVM;
- b) accordi di retrocessione nei fondi di fondi tra una società di gestione di un OICVM ed un altro fondo (o la sua società di gestione) mediante i quali, se l'OICVM in questione investe nel fondo, parte delle commissioni addebitate all'OICVM (direttamente – come diritti di sottoscrizione e di rimborso – o indirettamente – TER) per l'investimento saranno pagate dal fondo nel quale l'investimento viene effettuato (o dalla sua società di gestione) alla società di gestione dell'OICVM.

##### *2.2.2.2. Identificazione delle "soft commissions"*

Si raccomanda agli Stati membri di identificare come *soft commissions* tutti i vantaggi economici diversi dai servizi di compensazione e di esecuzione, che un gestore di fondi riceve in relazione al pagamento da parte del fondo di commissioni su transazioni riguardanti i valori del portafoglio del fondo. Le *soft commissions* sono ottenute di norma direttamente dall'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione della transazione o per suo tramite.

### 2.2.3. Presentazione del TER e dell'indice di rotazione del portafoglio

Gli Stati membri sono invitati ad autorizzare che sia il TER, sia l'indice di rotazione del portafoglio siano inclusi nello stesso documento che le informazioni sui risultati passati, e figurino nel prospetto semplificato o in un suo allegato.

**3.** Si richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione, se possibile, entro il 30 settembre 2004, tutte le misure adottate in applicazione della presente raccomandazione e di informarla, qualora siano disponibili, dei primi risultati della sua attuazione entro il 28 febbraio 2005.

**4.** Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, 27 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

### Coefficiente di incidenza delle spese totali (*Total Expense Ratio* - TER)

#### 1. Definizione del TER

Il *Total Expense Ratio* (TER) di un OICVM equivale al rapporto tra i costi operativi totali dell'OICVM e il suo valore patrimoniale netto medio calcolato come indicato al punto 3.

#### 2. Costi inclusi/esclusi

**2.1** I costi operativi totali sono dati da tutte le spese che vanno dedotte dalle attività di un OICVM. Tali costi sono solitamente riportati nel conto economico di gestione di un OICVM per il periodo contabile considerato. Essi sono valutati "al lordo di tutte le imposte", il che significa che dovrebbe essere utilizzato il valore lordo delle spese.

**2.2** Essi includono tutte le spese legittime dell'OICVM, indipendentemente dalla loro base di calcolo (ad esempio, forfettaria, per attività, per transazione<sup>3</sup>), come ad esempio:

- costi di gestione, incluse le commissioni di performance;
- costi amministrativi;
- commissioni legate agli obblighi dei depositari;
- remunerazione dei revisori contabili;
- pagamenti ai prestatori di servizi agli azionisti, inclusi i pagamenti effettuati all'agente di trasferimento dell'OICVM e i pagamenti effettuati agli intermediari finanziari (*broker-dealers*) che sono intestatari delle quote dell'OICVM e che prestano servizi contabili per conto dei proprietari effettivi delle quote dell'OICVM;
- pagamenti a rappresentanti legali;
- tutti i costi di distribuzione o di annullamento di quote imputati al fondo;
- imposte di registro, altri contributi pagati alle autorità di vigilanza e spese analoghe;
- qualsiasi remunerazione ulteriore versata alla società di gestione (o a qualsiasi altra parte) a seguito di determinati accordi di retrocessione ai sensi del punto 4.

**2.3** I costi operativi totali non comprendono:

- i costi di transazione, che sono i costi sostenuti da un OICVM in relazione alle transazioni riguardanti il suo portafoglio. Essi includono le commissioni di intermediazione, le tasse e

---

<sup>3</sup> Questa tipologia delle basi di calcolo non è esaustiva, ma riflette la varietà della recente prassi commerciale nei vari Stati membri (alla fine del 2003) e non dovrebbe essere interpretata come un'attestazione generale della conformità di ogni singolo accordo o commissione con la direttiva 85/611/CEE, modificata da ultimo dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, in particolare con l'articolo 5 septies, paragrafo 1, lettera b), relativo ai conflitti d'interessi, o con le disposizioni nazionali.

spese collegate e l'impatto della transazione sul mercato tenuto conto della remunerazione dell'intermediario finanziario e della liquidità delle attività in oggetto;

- gli interessi sui prestiti;
- i pagamenti effettuati in relazione a strumenti finanziari derivati;
- le commissioni di ingresso e di uscita o tutte le altre commissioni pagate direttamente dall'investitore;
- le *soft commissions* ai sensi del punto 4.

### **3. Metodo di calcolo e comunicazione**

3.1 Il TER è calcolato almeno una volta l'anno, a posteriori, in genere con riferimento all'esercizio finanziario dell'OICVM. Per finalità specifiche, può anche essere calcolato per periodi diversi. Il prospetto semplificato dovrebbe in ogni caso includere un chiaro riferimento ad una fonte di informazioni (ad esempio il sito web del fondo) presso la quale l'investitore possa ottenere i dati relativi al TER per gli anni o i periodi precedenti.

3.2 Il valore patrimoniale netto medio deve essere calcolato utilizzando i dati che si basano sui valori patrimoniali netti dell'OICVM rilevati in occasione di ogni calcolo del valore netto d'inventario, vale a dire dei NAV giornalieri se questa è la frequenza normale del calcolo dei NAV approvata dalle autorità competenti per gli OICVM. Devono altresì essere presi in considerazione altre circostanze o altri avvenimenti che potrebbero condurre a dati fuorvianti.

Gli sgravi fiscali non dovrebbero essere presi in considerazione.

Il metodo di calcolo del TER deve essere convalidato dai revisori contabili e/o dalle autorità competenti dell'OICVM.

### **4. Accordi di retrocessione e *soft commissions***

Gli accordi di retrocessione relativi a spese che di norma non vengono incluse nel TER, conducono regolarmente alla situazione per cui la società di gestione o un'altra parte sostiene di fatto, in tutto o in parte, costi operativi che dovrebbero di norma essere inclusi nel TER. Tali costi dovrebbero pertanto essere presi in considerazione ai fini del calcolo del TER, aggiungendo ai costi operativi totali qualsiasi remunerazione corrisposta alla società di gestione (o ad un'altra parte) a seguito di tali accordi di retrocessione.

Non è necessario prendere in considerazione gli accordi di retrocessione relativi a spese che rientrano già nell'ambito del TER. Neanche le *soft commissions* dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo del TER.

Pertanto:

- la remunerazione di una società di gestione mediante un accordo di retrocessione concluso con un intermediario finanziario per quanto riguarda i costi di transazione e con altre società di gestione di fondi nel caso di fondi di fondi (se tale remunerazione non è già stata presa in considerazione nel TER sintetico o attraverso altri costi già imputati al fondo e pertanto direttamente

inclusi nel TER) dovrebbe comunque essere presa in considerazione ai fini del TER;

- per contro, la remunerazione di una società di gestione mediante un accordo di retrocessione concluso con un fondo (fatto salvo quando tale remunerazione rientra nel caso specifico di un fondo di fondi di cui al trattino precedente) non dovrebbe essere presa in considerazione.

## 5. Commissioni di performance

Le commissioni di performance dovrebbero essere incluse nel TER e dovrebbero inoltre essere comunicate separatamente, espresse in percentuale del valore netto d'inventario medio.

## 6. OICVM che investono in OICVM o in non OICVM

Quando un OICVM investe almeno il 10% del suo valore netto d'inventario in altri OICVM o in non OICVM che pubblicano un TER in conformità con il presente allegato, dovrebbe essere comunicato un TER sintetico relativo a tale investimento.

Il TER sintetico è uguale al rapporto tra:

- i costi operativi totali dell'OICVM quali espressi dal suo TER e tutti i costi sostenuti dall'OICVM attraverso le partecipazioni in fondi sottostanti (vale a dire quelli espressi dal TER dei fondi sottostanti ponderati sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM), più i diritti di sottoscrizione e di rimborso di tali fondi sottostanti, divisi per
- il valore patrimoniale netto medio del fondo.

Come menzionato nel precedente sottoparagrafo, i diritti di sottoscrizione e di rimborso dei fondi sottostanti dovrebbero essere inclusi nel TER. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 85/611/CEE, i diritti di sottoscrizione e di rimborso non possono essere imputati quando i fondi sottostanti appartengono allo stesso gruppo.

Quando uno dei fondi non OICVM sottostanti non pubblica un TER in conformità con il presente allegato, la comunicazione dei costi dovrebbe essere adeguata come segue:

- è necessario informare dell'impossibilità di calcolare il TER sintetico per quella frazione dell'investimento;
- nel prospetto semplificato deve essere comunicata la percentuale massima delle commissioni di gestione imputata ai fondi sottostanti;
- deve essere comunicato un dato sintetico relativo ai costi totali previsti,
  - calcolando un TER sintetico troncato che incorpori il TER di ciascun fondo sottostante per il quale viene calcolato il TER conformemente al presente allegato, ponderato sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM,
  - e aggiungendo per ciascuno degli altri fondi sottostanti, i diritti di sottoscrizione e di rimborso più la migliore stima per eccesso disponibile dei costi che rientrano nel calcolo del TER. Questo valore dovrebbe includere il

tetto massimo della commissione di gestione e l'ultima commissione di performance disponibile per quel fondo, ponderate sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM.

## **6. *Umbrella funds/Multi-class funds***

Nel caso degli *umbrella funds*, il TER dovrebbe essere calcolato per ciascun comparto. Se, nel caso dei *multi-class funds*, si ha un TER diverso per categorie di azioni diverse, dovrebbe essere calcolato e comunicato un TER distinto per ogni categoria di azioni. Inoltre, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli investitori, quando le commissioni e le spese variano a seconda delle diverse categorie, queste diverse commissioni/spese dovrebbero essere indicate separatamente nel prospetto semplificato. Un'avvertenza aggiuntiva dovrebbe precisare che i criteri oggettivi (come l'importo della sottoscrizione), sui quali si basano tali differenze sono disponibili nel prospetto completo.

*ALLEGATO II***Indice di rotazione del portafoglio**

L'indice di rotazione del portafoglio di un fondo o, se pertinente, di un comparto, dovrebbe essere calcolato come segue:

Acquisti di valori = X Vendite di valori = Y

Totale 1 = Totale delle transazioni in valori = X + Y

Emissioni/Sottoscrizioni di quote del fondo = S

Annullamenti/Rimborsi di quote del fondo = T

Totale 2 = Totale delle transazioni nelle quote del fondo = S + T

Media di riferimento dei valori patrimoniali netti totali = M

Rotazione = [(Totale 1 - Totale 2)/M]\*100

La media di riferimento dei valori patrimoniali netti totali corrisponde alla media dei valori netti d'inventario calcolati con la stessa frequenza di cui all'allegato I, punto 3.2. L'indice di rotazione comunicato dovrebbe corrispondere ai periodi per i quali viene comunicato un TER. Il prospetto semplificato dovrebbe in ogni caso includere un riferimento chiaro ad una fonte di informazioni (ad esempio il sito web del fondo) presso la quale l'investitore possa ottenere gli indici di rotazione del portafoglio per i periodi precedenti.